Criteri per l'istituzione e la gestione del fondo di solidarietà d'istituto

- Art. 1–In deroga a quanto previsto dall'art. 10 comma 4 del vigente Regolamento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, che prevede che "le spese di viaggio e di soggiorno sono a totale carico degli allievi", al fine diconsentire la partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite guidate anche degli studenti e delle studentesse le cui famiglie sono in difficoltà economiche, è istituito il fondo di solidarietà d'istituto, alimentato da contributi volontari delle famiglie e individuato in apposita voce di bilancio.
- Art. 2-Tale fondo viene alimentatosu base volontaria: le famiglie possono destinare a tale scopo la quota di euro1,00,euro 2,00 oppure euro 5,00 del proprio contributo volontario, per la parte eccedente la quota relativa all'assicurazione(per RC, Infortuni, eventuali altre coperture assicurative).
- **Art. 3** Per gli studenti e le studentesse le cui famiglie si trovano in difficoltà economiche, documentate mediante modello ISEE, su motivata richiesta dei genitori/tutori/affidatari potrà essere riconosciutoun contributo per la copertura parziale della quota di partecipazione al viaggio/visita, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Valore ISEE	Percentuale massima di copertura della quota di partecipazione	Tetto massimo del contributo concesso
Inferiore o pari a Euro 8.000,00	70%	Euro 180
Superiore a Euro 8.000,00 e inferiore o pari a Euro 12.000,00	40%	Euro 130

- **Art. 4** Non è possibile riconoscere alcun contributo agli studenti e alle studentesse il cui nucleo familiare presenti un ISEE superiore a euro 12.000,00.
- Art. 5- Il contributo è concesso per una sola volta nell'arco dello stesso anno scolasticoper lo stesso nucleo familiare, con decisione del Dirigente Scolastico che a tal fine si può avvalere del supporto del personale amministrativo (fermo restando l'obbligo di astensione nei casi previsti). Il Dirigente scolastico può, in caso di assenza o impedimento o per ragioni di opportunità, delegare tale compito.
- Art. 6- Il contributo va richiesto dai genitori/tutori/affidatari entro un unico termine annuale che sarà fissato con apposita comunicazione del Dirigente scolastico.
- Art. 7-Il Consiglio di Istituto può deliberare annualmente la modifica dei parametri, per il riconoscimento del contributo, di cui ai precedentiarticoli 3 e 4.

[Modifiche proposte dal Collegio dei docenti in data 14.06.2019] [Modifiche approvate dal Consiglio di Istituto in data 01.07.2019]